

COMUNE DI QUATTORDIO (AL)

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con D.C. n. 27 del 27.06.2018

Testo coordinato con le modifiche introdotte con:
- Deliberazione C.C. N. 3 del 20.02.2019

Sommario

Articolo 1	Superficie territoriale (ST)	5
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)	5
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	5
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	6
Articolo 5	Carico urbanistico (CU)	6
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT)	6
Articolo 7	Sedime	7
Articolo 8	Superficie coperta (SC)	7
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)	7
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	7
Articolo 11	Indice di copertura (IC)	8
Articolo 12	Superficie totale (STot)	8
Articolo 13	Superficie linda (SL)	8
Articolo 14	Superficie utile (SU)	9
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)	9
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom)	10
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa)	10
Articolo 18	Sagoma	11
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)	11
Articolo 20	Piano fuori terra	11
Articolo 21	Piano seminterrato	11
Articolo 22	Piano interrato	11
Articolo 23	Sottotetto	12
Articolo 24	Soppalco	12
Articolo 25	Numero dei piani (NP)	12
Articolo 26	Altezza linda (HL)	13
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)	13
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H)	14
Articolo 29	Altezza utile (HU)	14
Articolo 30	Distanze (D)	15
Articolo 31	Volume tecnico	16
Articolo 32	Edificio	16
Articolo 33	Edificio Unifamiliare	16
Articolo 34	Pertinenza	16
Articolo 35	Balcone	17
Articolo 36	Ballatoio	17
Articolo 37	Loggia/Loggiato	17
Articolo 43	Indice di densità territoriale (DT)	18
Articolo 44	Indice di densità fondiaria (DF)	18
Articolo 45 -	La composizione, i compiti e funzionamento di SUE e Commissione edilizia	39
Articolo 46 -	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie	42
Articolo 47 -	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	43
Articolo 48 -	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	43
Articolo 49 -	Certificato urbanistico (CU) e Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	44
Articolo 50 -	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	44
Articolo 51 -	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	44
Articolo 52 -	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	45
Articolo 53 -	Pareri preventivi	45
Articolo 54 -	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	45
Articolo 55 -	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento	46
Articolo 56 -	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	46
Articolo 57 -	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	46

Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori etc.	46
Articolo 59 - Comunicazioni di fine lavori	47
Articolo 60 - Occupazione di suolo pubblico	47
Articolo 61 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica etc.	47
Articolo 62 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori	48
Articolo 63 - Punti fissi di linea e di livello	48
Articolo 64 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	48
Articolo 65 - Cartelli di cantiere	49
Articolo 66 - Criteri da osservare per scavi, demolizioni e attività rumorose	49
Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze	50
Articolo 68 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi	50
Articolo 69 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici etc.	50
Articolo 70 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	50
Articolo 71 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte per eventi accidentali	51
Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	51
Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici	52
Articolo 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici	52
Articolo 75 - Incentivi e riduzione degli oneri di urbanizzazione	52
Articolo 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del gas radon	52
Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei locali	53
Articolo 78 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	54
Articolo 79 - Prescrizioni per le sale da gioco	54
Articolo 80 - Strade	54
Articolo 81 - Portici	54
Articolo 82 - Piste ciclabili	55
Articolo 83 - Aree per parcheggio	55
Articolo 84 - Piazze e aree pedonalizzate	55
Articolo 85 - Passaggi pedonali e marciapiedi	55
Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse	56
Articolo 87 - Chioschi / dehor su suolo pubblico	57
Articolo 88 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio	57
Articolo 89 - Recinzioni	58
Articolo 90 - Numerazione civica	59
Articolo 91 - Aree Verdi	60
Articolo 92 - Parchi urbani	60
Articolo 93 - Orti urbani	60
Articolo 94 - Parchi e percorsi in territorio rurale	60
Articolo 95 - Sentieri e rifugi alpini	60
Articolo 96 - Tutela del suolo e del sottosuolo	60
Articolo 97 - Approvvigionamento idrico	62
Articolo 98 - Depurazione e smaltimento delle acque	62
Articolo 99 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	63
Articolo 100 - Distribuzione dell'energia elettrica	63
Articolo 101 - Distribuzione del gas	63
Articolo 102 - Ricarica dei veicoli elettrici	64
Articolo 103 - Produzione di energia da fonti rinnovabili	64
Articolo 104 - Telecomunicazioni	65
Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	66
Articolo 106 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	66
Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	66
Articolo 108 - Allineamenti	67
Articolo 110 - Coperture degli edifici	67
Articolo 111 - Illuminazione pubblica	68

Articolo 112 - Griglie ed intercapedini	68
Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento e tecnici a servizio degli edifici	68
Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici	69
Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	69
Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari	70
Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno	70
Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici	70
Articolo 119 - Cimiteri monumentali e storici	71
Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	71
Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure	71
Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari	71
Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	71
Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali	72
Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe	73
Articolo 126 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	74
Articolo 127 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	74
Articolo 128 - Recinzioni	75
Articolo 129 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici	75
Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza	75
Articolo 131 - Piscine	76
Articolo 132 - Altre opere di corredo degli edifici	76
Articolo 133 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo del territorio	76
Articolo 134 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	76
Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	77
Articolo 136 - Aggiornamento del regolamento edilizio	77
Articolo 137 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento	77
Allegato I - Determinazione del Contributo di costruzione	79
Allegato II - Piano colore	90
Allegato III - Stralcio cartografia aree di ricarica delle falde profonde	102

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE

DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(si veda l'art. 137, comma 1)

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

RET 1999, art. 22 - Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m^2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

RET 1999, art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m^2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie linda (IT=SL/ST).

RET 1999, art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut = Sul/St)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile linda edificata e/o

edificabile e la superficie territoriale (Ut): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie linda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Articolo 4 Indice di edificabilità fonciaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fonciaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fonciaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie linda (IF=SL/SF).

RET 1999, art. 24 - Indice di utilizzazione fonciaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fonciaria è dato dal rapporto tra la superficie utile linda edificata e/o edificabile e la superficie fonciaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile linda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fonciaria $[m^2]/[m^2]$.

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

RET 1999, art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

1.La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m^2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) **Indice di permeabilità territoriale (IPT)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) **Indice di permeabilità fondiaria (IPF)**

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

RET 1999, art. 23 - Rapporto di copertura ($Rc = Sc/Sf$)

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie linda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie linda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie linda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

RET 1999, art. 18 - Superficie utile linda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile londa, misurata in metri quadrati [m^2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile londa dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai “bow window” ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
 - sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all’intradosso del solaio di copertura;
 - g) ai cavedi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

RET 1999, art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1 *La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m^2], e' la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della Sul compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.*

2 *Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.*

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m^2).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
($S\text{C} = S\text{U} + 60\%S\text{A}$)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m^2).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m^2).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m^3).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

RET 1999, art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

3. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

Articolo 26 Altezza londa (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza londa si misura in metri (m).

Per altezza londa, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

RET 1999, art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile londa - con esclusione dei volumi tecnici.

4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani intarsiati.

6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

- Comma 3: sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune identifica ed elenca puntualmente detti volumi e, se del caso, ne fissa le altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
- Il Comune, può altresì fissare le altezze minime e massime nonché le sagome limite dei locali sottotetto, in conformità alle disposizioni dell'art. 36 se i locali sono destinati ad abitazione.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

RET 1999, art. 14 - Altezza della costruzione (H) L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Il Comune può formulare le definizioni e le modalità di misurazione delle altezze di particolari tipi di costruzioni, quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, altane, ecc., ove ritenga opportuno disciplinare tali fattispecie.

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

RET 1999, art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

- c) *filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.*
- *Il Comune può definire le modalità di misurazione della distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.*
 - *Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

RET 1999, art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It= V/St)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e

la superficie territoriale (It): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m^3/m^2].

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

RET 1999, art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m^3/m^2]

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Quattordio (AL).

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)

		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
		A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “ <i>Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica</i> ”)
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
		B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)

	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285

		(Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27

	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”</i>)
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (<i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i>), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e)</i> , della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)
		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”</i>)
		B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		B.2.10 Demanio fluviale e lacuale
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”</i>)
		B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
		LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)

	B.3 Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), in particolare articolo 43

C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico

		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
		LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)
	C.4 Vincolo idraulico	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosì</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	C.5 Aree naturali protette	
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
		LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (<i>L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (<i>Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (<i>Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014</i>)
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
		C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>) in particolare Parte Prima e Seconda
		LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (<i>Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (<i>D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (<i>Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (<i>Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
D.		NORMATIVA TECNICA
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47)</i> , come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistiche-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (<i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)	
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III	
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24	
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)	
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo	
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)	
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)	
	D.5 Sicurezza degli impianti	
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)	

		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i>)
	D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto	

		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 729</i>)
	D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (<i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (<i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i>)

		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 <i>(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 <i>(Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 <i>(Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 <i>(Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)</i>
		D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 <i>(Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)</i>
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 <i>(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)</i>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 <i>(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4</i>
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14

		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52</i>)
D.10 Produzione di materiali da scavo		
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731

	(Piano di Tutela delle Acque)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1 Strutture commerciali
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
	E.2 Strutture ricettive
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B</i>)
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8', in particolare Allegato A</i>)
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21</i>)
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
	E.3 Strutture per l'agriturismo
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo

		5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”</i>)
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
	E.5 Sale cinematografiche	
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17” come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>)
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30

		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
	E.9 Impianti sportivi	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
	E.10 Strutture Termali	
	E.11 Strutture Sanitarie	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
	E.12 Strutture veterinarie	
	E.13 Terre crude e massi erratici	
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i>)
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
	E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	

		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.

45.1 Sportello unico edilizia

1. Il Comune di Quattordio costituisce lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) in conformità all'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e smi (T.U.E.) in forma autonoma ovvero in forma associata con altri Comuni o con altri Enti in funzione della propria situazione organizzativa.
2. Il responsabile dello Sportello Unico è il funzionario responsabile del Servizio Tecnico Comunale. In caso di Sportello gestito in forma autonoma il responsabile dello Sportello Unico è il soggetto competente per tutti i procedimenti ad esso attribuiti dal T.U.E.. Per i procedimenti per i quali è prevista, per disposizione normativa nazionale o regionale, una distinzione delle competenze – ad esempio in materia urbanistica, ambientale o paesaggistica – il Comune provvede a individuare il soggetto responsabile dei distinti procedimenti.
3. Quando il responsabile dello Sportello Unico edilizia coincide con il responsabile del Servizio Tecnico Comunale il potere sostitutivo ed i ricorsi in via gerarchica sono attribuiti al Sindaco ovvero ad altra figura specificamente individuata dall'amministrazione comunale.
4. Lo Sportello unico edilizia è strutturato – in via ordinaria - per la gestione dei procedimenti in via telematica mediante un portale raggiungibile attraverso il link presente sulla pagina web del sito istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.quattordio.al.it>. Solo in caso di accertata indisponibilità del portale telematico dello Sportello, ovvero per quei casi particolari in cui non siano stati predisposti procedimenti e modelli informatizzati, è ammessa la presentazione all'ufficio comunale mediante posta elettronica certificata o in forma cartacea.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Il Comune di Quattordio costituisce lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) in conformità al D.P.R. 160/2010 (T.U.E.) in forma autonoma ovvero in convenzione con la Camera di Commercio (portale "Impresainungiorno").
2. Il responsabile del SUAP è individuato dall'Ente e può coincidere con il funzionario responsabile del Servizio tecnico comunale.
3. Il responsabile del SUAP ha la facoltà di attribuire i singoli procedimenti ai funzionari dell'Ente aventi specifica competenza in relazione alla materia del procedimento stesso.
4. Lo Sportello unico per le attività produttive è strutturato – in via ordinaria - per la gestione dei procedimenti in via telematica mediante un portale raggiungibile attraverso il link presente

sulla pagina web del sito istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.quattordio.al.it>. Solo in caso di accertata indisponibilità del portale telematico dello Sportello, ovvero per quei casi particolari in cui non siano stati predisposti procedimenti e modelli informatizzati, è ammessa la presentazione all'ufficio comunale mediante posta elettronica certificata.

45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da sette componenti, eletti dal Consiglio comunale, di cui un tecnico specialista in impiantistica. E' presieduta dall'ingegnere o architetto che possiede la maggiore anzianità di iscrizione all'ordine professionale di appartenenza.
3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata con deliberazione del Consiglio Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per gli interventi di seguito indicati che non siano già oggetto di valutazione da parte della Commissione locale per il paesaggio costituita ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i.:
 - a) il rilascio di permessi di costruire e di titoli edilizi comunque denominati e le loro varianti, riguardanti:
 - i. le nuove costruzioni come definite dall'art. 3, comma 1, lett. e) del T.U.E. approvato con D.P.R. 380/01 e s.m.i., con l'eccezione delle tombe nell'area del nuovo ampliamento cimiteriale del capoluogo;
 - ii. gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono incrementi di volume esterni alla sagoma esistente;
 - iii. gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comportino la modifica sostanziale dei prospetti prospicienti strade o aree pubbliche effettuati a carico di immobili classificati dal P.R.G. come di interesse ambientale generico o di epoca recente;

- iv. la posa, su suolo pubblico, di insegne di dimensioni eccedenti i 25 mq;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati e relativi agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) i progetti di opere pubbliche che prevedono interventi analoghi a quelli elencati alla lettera a) del presente comma, eseguiti tanto dal Comune quanto da altri soggetti
10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
- a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;
12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.
16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.

21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
22. I verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed i suoi estremi sono citati nel provvedimento rilasciato. I verbali di tutte le sedute sono conservati agli atti dello Sportello Unico dell'Edilizia.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

- 1 La Commissione locale per il paesaggio è costituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 01.12.2008 n. 32. In forma convenzionata con altri Comuni tra i quali Felizzano è stato individuato quale capofila.
- 2 La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere per tutti i casi previsti dalla citata legge regionale 32/2008 e smi.
- 3 Il funzionamento della Commissione è disciplinato mediante regolamento adottato dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
- 4 Le pratiche soggette all'acquisizione del parere della commissione locale per il paesaggio sono trasmesse, a cura dello Sportello Unico per l'Edilizia o dello Sportello Unico per le Attività produttive, al Comune di Felizzano che individua il Responsabile per il procedimento paesaggistico che ne cura l'istruttoria.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

- 1 Il Comune di Quattordio individua, per la VAS relativa a procedimenti urbanistici, quale Organo tecnico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 40/1998, la Commissione locale per il paesaggio.
- 2 Al fine di assicurare la presenza delle competenze necessarie nell'Organo Tecnico il Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale, può integrare l'Organo tecnico con ulteriori membri.
- 3 Per i procedimenti di VIA il Comune può procedere alla nomina di un Organo Tecnico ad hoc oppure richiedere di avvalersi dell'Organo Tecnico di un'altra pubblica amministrazione che partecipa al procedimento.

Articolo 46 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.

- 1 Per tutti i titoli abilitativi relativi alle attività edilizie per i quali è stata approvata una modulistica ai sensi dell'art. 24 del D. L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11.08.2014 n. 114, è obbligatoria la presentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia esclusivamente per via telematica al portale raggiungibile dal sito web istituzionale: www.comune.quattordio.al.it. Istanze e comunicazioni per le quali sul portale telematico dello Sportello Unico dell'Edilizia è presente la modulistica, saranno considerate irricevibili qualora consegnate con modalità alternative di presentazione.

- 2 Per i titoli abilitativi, le comunicazioni e le richieste per le quali sul suddetto portale non sia reperibile la modulistica per la compilazione e la trasmissione telematica è ammessa la consegna dei documenti in forma cartacea all'ufficio protocollo comunale ovvero mediante invio alla casella PEC dell'Ente: protocollo@pec.comune.quattordio.al.it .
- 3 Per tutte le pratiche per le quali sia previsto il pagamento di diritti di segreteria, l'istanza - in qualsiasi forma venga presentata - deve essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento dei suddetti diritti. Il pagamento può avvenire con una delle modalità indicate nelle istruzioni reperibili sul portale telematico del SUE.
- 4 Per le pratiche edilizie soggette all'imposta di bollo, il relativo pagamento potrà essere avvenire con il bollo telematico ovvero con le modalità previste dal DM 10.11.2011 utilizzando il modello reperibile sul portale telematico SUE.
- 5 Alle pratiche edilizie presentate da un intermediario o da un tecnico incaricato dovrà essere allegata la procura il cui modello è reperibile sul citato portale telematico del SUE.
- 6 Ogni pratica edilizia dovrà essere corredata da una relazione illustrativa conforme al modello reperibile sul suddetto portale SUE. La relazione non è richiesta nel caso in cui, nell'apposito spazio previsto dalla modulistica adottata, siano stati riportati tutti gli elementi - congruenti con il tipo di intervento in progetto – previsti dal modello di relazione illustrativa reperibile nel portale telematico SUE.
- 7 Gli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie dovranno essere in formato .pdf e stampabili su fogli di formato massimo A3. Nel caso in cui gli elaborati grafici, per risultare leggibili alla scala opportuna, debbano essere stampati in formati superiori all'A3 dovrà essere consegnata all'Ufficio tecnico comunale anche una copia cartacea. Qualora l'istanza richieda di acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre Amministrazioni, le eventuali tavole su supporto cartaceo da consegnare saranno in numero conseguentemente adeguato.
- 8 Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in scala adeguata, comunque non inferiore alle seguenti:
 - a. planimetrie di inquadramento: 1: 2.000;
 - b. planimetrie generali: 1: 500
 - c. piante, sezioni e prospetti: 1: 200;
 - d. particolari costruttivi: 1: 20

Articolo 47 - Le modalità di coordinamento con lo SUAP

Le pratiche in materia edilizia pervenute al SUAP sono attribuite al responsabile del SUE per la trattazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

L'esercizio dell'autotutela e l'istruttoria dei procedimenti di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati spetta al responsabile del Servizio tecnico comunale. In caso di inerzia o di conflitto di interessi i relativi poteri sono esercitati nelle forme previste dalla legge.

Articolo 49 - Certificato urbanistico (CU) e Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) di cui all'art. 5 della L.R. 19/1999 può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie.
- 1bis. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) di cui all'art. 30 del DPR 380/2001 può essere formulata da qualunque soggetto che ne abbia interesse per gli scopi previsti dalla normativa vigente.
- 1ter. La richiesta, tanto del CU quanto del CDU, deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione che devono essere attestati specificatamente dal richiedente, e deve indicare le generalità del richiedente o del soggetto a favore del quale deve avvenire il rilascio del certificato e riportare i dati catastali e/o di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
- 2 bis. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni dalla data della richiesta, mentre quelli per il rilascio del CDU sono fissati in 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Nel Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori è fissato in un anno dalla data del rilascio del titolo abilitativo e quello per l'ultimazione è fissato in tre anni dall'inizio dei lavori.
3. Possono essere accordate proroghe alle date di inizio e termine dei lavori nei casi e con le modalità indicati all'art. 15 del DPR 380/2001.
4. Gli stessi termini e le stesse disposizioni in materia di proroga dei predetti termini si applicano anche ai titoli abilitativi presentati dagli aventi titolo ai sensi degli articoli 6-bis, 22 e 22-bis del DPR 380/2001.

Articolo 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inabilità

1. In tutti i casi in cui ne ricorrono le condizioni, il Sindaco può, ai sensi e con le modalità indicate all'art. 222 del regio decreto 27.07.1934 n. 1264, dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche o ordinarne lo sgombero ovvero sospenderne l'uso in misura parziale o totale in dipendenza delle cause di inabilità.

2. Analogo potere è attribuito al Sindaco dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 nei casi in cui sia necessario adottare ordinanze di sgombero di immobili allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tali ordinanze sono emanate dal Sindaco a seguito di rapporti degli organi tecnici competenti.

Articolo 52 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il Comune di Quattordio ha determinato, in conformità alle norme statali e regionali, gli importi del contributo di costruzione per le diverse attività di trasformazione del territorio.
2. L'elenco delle Deliberazioni e le tabelle da utilizzare per l'applicazione del contributo di costruzione sono riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
3. Il contributo di costruzione può essere rateizzato con le modalità previste dalla Deliberazione del Consiglio Comunale riportata nel suddetto Allegato 1.
4. In caso di ritardato o mancato pagamento degli oneri si applica la normativa statale e regionale vigente.

Articolo 53 - Pareri preventivi

1. I soggetti aventi titolo per la presentazione dei titoli abilitativi su determinati immobili possono presentare istanza al SUE per ottenere, in caso di progetti particolarmente complessi e/o che prevedono l'adozione di varianti urbanistiche, pareri preventivi in materia edilizia, urbanistica o paesaggistica, compresi quelli di cui all'art. 1 del D. Lgs. 222/2016.
2. Il responsabile del SUE comunica al richiedente l'elenco della documentazione necessaria per l'ottenimento di tali pareri preventivi ed i tempi previsti per l'emissione dei pareri stessi.
3. I pareri preliminari non sono vincolanti per il Comune qualora altri Enti aventi competenza specifica in particolari materie esprimano un parere difforme rispetto a quello del Comune.

Articolo 54 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrono condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 135, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguitabili.

Articolo 55 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. I procedimenti in materia edilizia sono sottoposti alle vigenti norme in materia di trasparenza.
2. Le istanze di accesso agli atti possono essere presentate ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi ovvero ai sensi della Legge 241/90. In tale ultimo caso gli istanti devono motivare il proprio interesse a tale accesso.
3. L'elenco dei titoli abilitativi rilasciati o presentati è disponibile alla libera consultazione sul portale telematico del SUE.
4. Il Comune, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 30 del DPR 380/2001, pubblica semestralmente sull'Albo Pretorio informatico l'elenco dei titoli edilizi relativi al semestre precedente.

Articolo 56 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Il Comune potrà, quando lo riterrà opportuno o necessario, disciplinare definire le modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

Articolo 57 - Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

Il Comune potrà, quando lo riterrà opportuno o necessario, indicare procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici. Nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della L.R.. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente, la comunicazione di inizio lavori, contenente l'indicazione dei soggetti coinvolti nell'esecuzione degli stessi, deve essere presentata in tutti i casi in cui gli stessi dati non siano già stati forniti all'atto della presentazione del titolo edilizio.

2. In particolare la comunicazione deve essere presentata prima o contestualmente all'avvio dei lavori in caso di CILA condizionata, SCIA condizionata o SCIA alternativa al Permesso di Costruire ed in caso di Permesso di Costruire.
3. La comunicazione deve essere presentata in conformità ai modelli approvati dalla Regione Piemonte e deve contenere tutti i dati non già comunicati in precedenza e relativi, oltre alla data di inizio lavori, al Direttore dei Lavori, al certificatore energetico – ove previsto –, al responsabile dei lavori – quando non coincide con il committente -, alle imprese ed a tutti i lavoratori autonomi.
4. La comunicazione deve inoltre essere presentata in caso di variazione dei soggetti sopra indicati e nei casi in cui i lavori siano sospesi o differiti indicando le cause, i tempi previsti per la ripresa e lo stato di fatto al momento della sospensione.
5. La descrizione dello stato di fatto deve essere allegata anche in caso di comunicazione di variazione delle imprese e/o del direttore dei lavori

Articolo 59 - Comunicazioni di fine lavori

Entro il termine di quindici giorni dall'ultimazione dei lavori il soggetto titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA è tenuto a darne comunicazione al comune utilizzando l'apposita modulistica conforme ai modelli approvati dalla Regione Piemonte.

Articolo 60 - Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

Si applica quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, Titolo V, nella L.R. 30/2008 e nel D.G.R. 25-6899/2013 e d.g.r. 58-4532/2016.

CAPO II - NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione nonché quelle relative ai cantieri temporanei e mobili di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori e, ove dovuta, la notifica preliminare di cui al D. Lgs. 81/2008.
5. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e smi, l'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 - Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori - provvede ad assegnare sul terreno i capisaldi cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare.
3. Il titolare del provvedimento edilizio è tenuto inoltre a richiedere ai soggetti gestori delle dei servizi (acqua, fognatura, gas, energia elettrica, telefono ecc.,) i punti di allaccio alle suddette opere di urbanizzazione primaria.
4. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
5. Decoro il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. I cantieri e le aree di deposito dei materiali devono comunque essere delimitati in modo da evitare l'ingresso alle persone non autorizzate. La recinzione può essere realizzata con reti metalliche, in legno o in materiale plastico rigido o flessibile.
3. In ogni caso deve essere curata nel tempo la manutenzione della recinzione sia in termini di funzionalità quanto in termini di decoro.

Articolo 65 - Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,50 m x 0,70 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del titolo abilitativo e del nome del titolare dello stesso;
 - c) della denominazione delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei subappaltatori assuntrici dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni, salvo che le sue dimensioni risultino eccessive rispetto alle informazioni che devono essere riportate ovvero che riporti messaggi a fini pubblicitari riferiti sia ai soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori quanto a soggetti terzi.

Articolo 66 - Criteri da osservare per scavi, demolizioni e attività rumorose

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato ai sensi della vigente normativa in materia, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

8. Tutte le attività edilizie devono uniformarsi a quanto previsto dal Regolamento comunale in materia di attività rumorose.

Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Ai fini della determinazione delle parziali difformità in fase di esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 34, comma 2-ter del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 6 della L.R. 19/1999.

Articolo 68 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Quando le attività edilizie sono realizzate da imprese o da lavoratori autonomi devono essere osservate le norme in materia recate dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e smi.
2. In tutti i casi di attività, anche di manutenzione ordinaria, svolte sulla copertura di edifici aventi altezza di gronda superiore a 3,00 metri rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, devono essere osservate le norme recate dal Regolamento regionale 23.05.2016 n. 6/R.

Articolo 69 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I - DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

Le caratteristiche costruttive e funzionali nei casi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici nel nucleo storico, ambientale e documentario sono quelle previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

Nelle altre aree del territorio comunale tali caratteristiche devono conformarsi alle tipologie, ai materiali, ai colori ed ai dettagli costruttivi prevalenti nell'area di intervento.

La Commissione edilizia può dettare prescrizioni in merito.

Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
6. Il *pavimento* dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Articolo 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Non è prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito

Articolo 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono riportate le casistiche per le quali è prevista una riduzione del contributo di costruzione, una metodologia semplificata per il calcolo del costo di costruzione per interventi di ristrutturazione e per la disciplina di talune fattispecie.

Articolo 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Sulla base dei dati emersi dal progetto "La mappatura del gas radon in Piemonte", affidato dalla Regione Piemonte all'ARPA con DGR 48/2005 sulla base del D. Lgs. 241/2010, non risultano valori tali da ritenere che nel comune di Quattordio sussistano probabilità di alte concentrazioni di attività di radon. Per tale ragione e fino a quando non emergano diverse indicazioni in materia, non si ritiene necessario prescrivere particolari tecniche costruttive od impiantistiche finalizzate alla riduzione del rischio.

Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - i. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - ii. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - iii. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - i. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - ii. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

8. Per gli edifici esistenti ubicati nel nucleo storico-ambientale e documentario si rinvia a quanto previsto in merito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. relative a tale zona.

Articolo 78 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Negli interventi di nuova costruzione o di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e loro varianti che riguardano la copertura – piana o inclinata – di edifici aventi altezza di gronda superiore a tre metri, deve essere attestata la conformità dell'intervento alle misure di sicurezza indicate nel Regolamento Regionale del 23.05.2016 n. 6/R.
2. Tale conformità è attestata dal progettista dell'intervento contestualmente all'invio dell'istanza allo Sportello unico di competenza corredata dal documento ETC.
3. L'attestazione della corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori nella quale si dichiara l'avvenuta realizzazione a regola d'arte e l'integrazione dell'ETC secondo le modalità stabilite dal citato regolamento regionale.

Articolo 79 - Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Relativamente alla collocazione di sale da gioco, di apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito e per la raccolta della scommessa si richiamano le norme regionali in materia.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 - Strade

1. La costruzione delle strade deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e dai Decreti Ministeriali emanati in materia.
2. Sono ammesse le deroghe previste dalle citate normative per tutti i casi nei quali il traffico veicolare o le condizioni locali non consentano il rispetto dei requisiti dimensionali e funzionali suggeriti da tali norme.

Articolo 81 - Portici

1. I nuovi portici destinati a pubblico passaggio, da individuarsi sugli elaborati di P.R.G.C., devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 4,0 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.

2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,5 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. Sono fatte salve le indicazioni relative alle superfici aeroilluminanti dei locali porticati eventualmente previste nel regolamento di igiene o in altre norme specifiche emanate dall'ente competente.

Articolo 82 - Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili attenendosi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991 n. 208 e 19.10.1988 n. 366, nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33 e nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Articolo 83 - Aree per parcheggio

Non essendo prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito si rinvia ai disposti della L. 122/1989 ed all'articolo 21 della L.R. 56/1977 e smi. Per le aree commerciali ed a quelle ad esse assimilabili si fa riferimento alla DCR 191-43016/2012 articoli 15, 25 e 26.

Articolo 84 - Piazze e aree pedonalizzate

Non è prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito

Articolo 85 - Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4. I marciapiedi di nuova costruzione, fatte salve motivate esigenze, devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedenali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86 - Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,0 m e superiore a 5,0 m; non viene stabilita una distanza minima da un altro passo carrabile né dal confine con proprietà private. Nelle zone destinate dal P.R.G. ad insediamenti produttivi la larghezza non deve essere inferiore a 4,0 m e superiore a 10,0 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. Quanto al senso di apertura dei cancelli si rinvia a quanto previsto dall'articolo 86, comma 8 del presente Capo.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.P.R. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 87 - Chioschi / dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

Articolo 88 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi / gazebi / dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salvo restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in

- difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89 - Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V, articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 3,0 m;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 1,0 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 3,0 m;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,0 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 3,0 m;

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono muratura di mattoni a vista o intonacati, calcestruzzo a vista o intonacato, pietra naturale, blocchi naturali o artificiali.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono metallo, legno, elementi grigliati in metallo, in pietra naturale o artificiale.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 4,0 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
11. Nell'ambito territoriale ove è vigente il Piano del Colore di cui all'articolo 109 dovranno essere osservate anche le relative norme.

Articolo 90 - Numerazione civica

1. Il comune, entro quarantacinque giorni dalla richiesta o dall'evento che ne ha manifestato la necessità, assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato, salve motivate cause di impossibilità a rispettare le seguenti indicazioni, a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato.
4. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91 - Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Articolo 92 - Parchi urbani

Per la realizzazione e manutenzione dei parchi urbani si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 93- Orti urbani

Non è prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito

Articolo 94 - Parchi e percorsi in territorio rurale

Non è prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito.

Articolo 95 - Sentieri e rifugi alpini

La fattispecie non ricorre nel territorio comunale.

Articolo 96 - Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Nelle nuove costruzioni è consentita la realizzazione di pavimentazioni impermeabili, in aggiunta a quelle occupate dai fabbricati e manufatti per i quali il riparo dalle precipitazioni atmosferiche, in misura massima pari alla superficie coperta di progetto.
2. Le restanti superfici devono essere lasciate permeabili alle precipitazioni, anche mediante l'impiego di tecniche costruttive, quali grigliati in calcestruzzo o in altro materiale, che consentano alle acque meteoriche di raggiungere la falda.
3. Per le aree interessate dalla ricarica di falde profonde si applicano le disposizioni previste all'articolo 24 del Piano di tutela delle acque (Pta) approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731. (**abrogato con Deliberazione C.C. n. xx del xx.xx.2019**)
- 3 bis Con specifici provvedimenti regionali sono identificate le aree di ricarica delle falde profonde. Sul portale geografico della Regione Piemonte (all'indirizzo www.geoportale.piemonte.it) è possibile consultare la relativa cartografia di cui, nell'Allegato III, è riportato lo stralcio relativo al Comune di Quattordio.
In tali aree i nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:
 - a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:
 - a1) entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
 - a2) la parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
 - a3) entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
 - a4) quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;
 - b) in alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;
 - c) dotati dei seguenti dispositivi:
 - c1) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - c2) una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - c3) ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
- 3 ter Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
- 3 quater All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
4. Per le aree individuate ai fini della tutela delle acque destinate al consumo umano è richiesto il rispetto delle norme recate dal Regolamento Regionale 15/R del 11.12.2006 e della Determinazione della Direzione Ambiente della Regione Piemonte n. 339 del 02.11.2011.

5. In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere al ricondizionamento o alla chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, si dovranno osservare le norme recate dalle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
6. In caso di realizzazione di sonde geotermiche saranno osservate le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 - Approvvigionamento idrico

1. Le attività di approvvigionamento idrico devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:
 - a) D.Lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - b) Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
 - c) Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - d) Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - e) Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 98 - Depurazione e smaltimento delle acque

1. Le attività di depurazione e smaltimento delle acque devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:
 - a) Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - b) D.Lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - c) Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - d) Legge Regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
 - e) Legge Regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
 - f) Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - g) Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 99 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:
 - a) D.Lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - b) Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
 - c) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.;
 - d) Regolamento sui criteri per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani reperibile sul sito web istituzionale: www.comune.quattordio.al.it.
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 100 - Distribuzione dell'energia elettrica

1. Le attività di distribuzione dell'energia elettrica devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:
 - a) L.R. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
 - b) L.R. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - c) Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
 - d) D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
 - e) D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 101 - Distribuzione del gas

1. Le attività di distribuzione del gas devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:

- a) L.R. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico;
 - b) Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 102 - Ricarica dei veicoli elettrici

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 c. 1-ter del D.P.R. 380/2001, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Articolo 103 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e di reti di teleriscaldamento devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:
 - a) Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
 - b) Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - c) Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
 - d) D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 104 - Telecomunicazioni

1. Le attività di messa in opera o modifica di impianti per telecomunicazioni devono essere realizzate in conformità alle norme di seguito elencate:
 - a) Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.", e nelle deliberazioni regionali di attuazione): D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
 - b) D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
 - c) D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
 - d) D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
 - e) D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
 - f) D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
 - g) D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).
 - h) Regolamento comunale per l'installazione e modifica degli impianti, reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente: www.comune.quattordio.al.it .
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Per la manutenzione ed il restauro delle facciate e degli elementi architettonici di pregio per gli edifici individuati dal P.R.G.C. "di interesse storico-documentario" si fa riferimento, per quanto applicabile al caso concreto, alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 <<Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale">>.

Articolo 107 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,10 m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: metallo, muratura di mattoni pieni a vista o muratura di mattoni intonacati, calcestruzzo a vista o intonacato, legno; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/8 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) 0,20 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.

Articolo 108 - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Articolo 109 - Piano del colore

Il Comune di Quattordio ha approvato, con Deliberazione C.C. n. 24 del 02.08.2002, il Piano Colore. Il Piano si applica nel nucleo di interesse storico ambientale documentario ed in alcune aree ad esso limitrofe. Il Piano colore è riportato nell'Allegato II al presente Regolamento ed è composto da dodici articoli, una tavola e da due tabelle colore denominate "Cartella A" e "Cartella B".

Articolo 110 - Coperture degli edifici

1. Nelle nuove costruzioni la copertura degli edifici dovrà essere realizzata con tipologie adeguate alla zona urbanistica di appartenenza, oggetto di valutazione da parte della Commissione Edilizia ai fini del rilascio del titolo abilitativo.

2. Negli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria a carico delle coperture dovranno essere adottate tipologie analoghe a quelle prevalenti nella zona urbanistica di appartenenza e consone rispetto all'epoca di costruzione dell'edificio.
3. Si rinvia inoltre a quanto previsto all'articolo 124.

Articolo 111 - Illuminazione pubblica

Non è prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito

Articolo 112 - Griglie ed intercapedini

Le griglie e le intercapedini realizzate su suolo pubblico o in aree ad esse limitrofe e liberamente accessibili devono essere realizzate in modo tale da non creare pericolo o nocimento a chiunque transiti nelle loro vicinanze. L'idoneità statica dei suddetti elementi devono essere oggetto di controllo periodico a cura del proprietario dell'immobile al cui servizio sono state realizzate tali griglie ed intercapedini.

Articolo 113 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisione e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore ed in particolare:
 - a) nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
 - b) nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
 - c) nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
5. Relativamente agli impianti di condizionamento si dovrà fare riferimento alla specifica normativa vigente in materia di Certificazione energetica degli edifici di cui al DM 26.06.2015 ed al Piano Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui alla D.G.R. 04.08.2009 n. 46/11969.

6. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dai commi precedenti.

Articolo 114 - Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita eventualmente la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Gli stessi dovranno essere conformi al Piano del Colore nelle aree in cui lo stesso risulti applicabile.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Articolo 115 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. Nel centro abitato ciascuna insegna non dovrà essere di dimensioni superiori a 2 mq. È consentita l'installazione di non più di una insegna per ciascuna vetrina con un massimo di due insegne per ogni prospetto dell'edificio.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo agli edifici ed alle aree adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20, accompagnati da una relazione descrittiva.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

8. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Articolo 116 - Cartelloni pubblicitari

1. I cartelloni pubblicitari devono rispettare le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
2. Nel centro abitato in prossimità di aree esclusivamente residenziali la superficie massima ammisible dei cartelloni pubblicitari è pari a 6 mq; nelle aree a destinazione esclusivamente produttiva e/o commerciale, anche se comprese nel centro abitato, non può essere superiore a 24 mq.
3. Fuori dal centro abitato la dimensione massima ammessa dei cartelloni pubblicitari è pari a 30 mq.

Articolo 117 - Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,0 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in situ; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate ed il conseguimento del permesso di costruire.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in muratura di mattoni, calcestruzzo a vista o intonacato, materiali staticamente idonei con inserimento ambientale da valutarsi caso per caso.
5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. Nell'ambito territoriale ove è vigente il Piano del Colore di cui all'articolo 109 dovranno essere osservate anche le relative norme.

Articolo 118 - Beni culturali ed edifici storici

Per i beni culturali e gli edifici di interesse storico – documentario devono essere osservate le norme legislative e regolamentari vigenti e quelle recate dalle Norme di Attuazione del P.R.G.C vigente.

Articolo 119 - Cimiteri monumentali e storici

1. L'edificazione delle edicole funebri è soggetta al rilascio del permesso di costruire sul quale si pronuncia la Commissione Edilizia.
2. Il parere della Commissione edilizia non è richiesto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45, comma 9, per le nuove edicole da erigersi nell'area del più recente ampliamento del Cimitero del Capoluogo in funzione del necessario rispetto del progetto unitario in corso di realizzazione.

Articolo 120 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Non è prevista alcuna specifica disposizione comunale in merito.

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 122 - Serre bioclimatiche o serre solari

1. Nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione rilevante, così come definiti dal D.Lgs. 28/2011 e smi, si dovranno osservare le disposizioni recate dalla D.G.R. 04.08.2009 n. 45-11967.
2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazione edilizia rilevante e di riqualificazione energetica devono essere realizzati in conformità alle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento ai DD.MM. 26/06/2015 ed alle D.G.R. assunte dalla Regione Piemonte in attuazione delle suddette disposizioni.

2. In conformità ai principi legislativi vigenti, ogni modifica, abrogazione, sostituzione delle norme sopra citate è immediatamente applicata anche se in contrasto con quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione, possibilmente non inferiore a 15°, tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
4. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
5. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
6. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. La confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita – nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 8 - solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
7. Nelle nuove costruzioni per le quali è prevista la sistemazione a verde di una porzione dell'area libera di pertinenza, salvo l'eccezionale impossibilità tecnica da documentarsi a cura del progettista e da dichiararsi da parte del richiedente il titolo autorizzativo, è fatto obbligo di far confluire i canali di gronda ed i pluviali in apposite cisterne allo scopo di utilizzarle per scopi irrigui. La capacità delle suddette cisterne deve essere almeno pari a 4 mc per ogni 1.000 mq di area a verde di pertinenza.
8. Nelle nuove costruzioni le acque meteoriche non possono essere fatte confluire nella pubblica fognatura ma devono essere allontanate con altre forme di dispersione, fatti salvi i casi da dimostrare con apposita relazione a firma di tecnico abilitato.
9. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
10. Nell'ambito territoriale ove è vigente il Piano del Colore di cui all'articolo 109 dovranno essere osservate anche le relative norme.

Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. L'installazione del semaforo nelle rampe a doppio senso di marcia non è richiesta se la rampa è al servizio di edifici unifamiliari o bifamiliari.
14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
15. Le rampe esistenti possono essere mantenute nella situazione di fatto.
16. Gli spazi a parcheggio devono essere conformi alla normativa di prevenzione incendi ad essi applicabili.

Articolo 126 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - a) altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - b) altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - c) altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuti.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdruciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero e quando tale intervento sia necessario per assicurare il rispetto dei requisiti di igiene e salubrità, devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 - Recinzioni

Non sono previste specifiche norme comunali oltre a quelle riportate al precedente articolo 89.

Articolo 129 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici

Si richiama quanto previsto, per le costruzioni nel nucleo di interesse storico – ambientale e documentario, nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente nonché, nell'ambito territoriale ove è vigente il Piano del Colore di cui all'articolo 109, le relative norme.

Articolo 130 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Non sono previste specifiche norme comunali

Articolo 131 - Piscine

Non sono previste specifiche norme comunali

Articolo 132 - Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistematiche a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni; in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della L.R. 561977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

Articolo 134 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il comune esercita la vigilanza anche sulle attività in corso d'opera ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del D.P.R. 380/2001 e smi.

- 2 Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori, a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo così come previsto dall'articolo 29, c. 1, del D.P.R. 380/2001 e smi.
- 3 Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
- 4 Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 "Cartelli di cantiere", ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 380/2001 e smi.

Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della L.R. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 136 - Aggiornamento del regolamento edilizio

Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. 19/1999.

Articolo 137 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi", continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

ALLEGATO I
al
REGOLAMENTO EDILIZIO
del
COMUNE DI QUATTORDIO (AL)

Approvato con D.C. n. 27 del 27.06.2018

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Elenco delle Deliberazioni Comunali relative alla determinazione del Contributo di Costruzione

a) Quota relativa agli oneri di urbanizzazione

Deliberazione C.C. n. 14 del 29.04.2008

b) Quota relativa al costo di costruzione

Deliberazione G.C. n. 244 del 30.09.1994 - Adeguamento costo di costruzione per edifici residenziali (in vigore solo per quelli esistenti)

Deliberazione G.C. n. 40 del 30.06.1998 – Adeguamento costo di costruzione per nuovi edifici residenziali

Determinazioni UT adottate ogni anno per l'adeguamento del costo base per l'edilizia residenziale

c) Monetizzazione per aree a parcheggio

Deliberazione C.C. n. 11 del 18.03.2011

d) Modalità di rateizzazione del contributo di costruzione

Deliberazione G.C. n. 140 del 04.10.1997

e) Misure di riduzione del contributo di costruzione per l'incentivazione del risparmio energetico, di semplificazione del calcolo e precisazioni per casistiche particolari

Deliberazione G.C. n. 21 del 17.02.2009 – Approvazione metodologia per applicazione del contributo di costruzione



**Sportello Unico per l'edilizia
Via Civalieri n° 13 – Quattordio (AL)**

RIS. UFFICIO
PRATICA
EDILIZIA N°

DEL

**TABELLA ONERI PER LE
DESTINAZIONI RESIDENZIALI**

mod. CDC.1.a 08

ONERI DI URBANIZZAZIONE - Tabella ricavata da D.C.C. n. 14 del 29.04.2008

ZONA	sub	INTERVENTI	CODICE ONERI	OO.UU. primarie	OO.UU. secondarie	TOTALE
				€/mc	€/mc	€/mc
		1	2	3	4	5
A		AREE IN TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE SOGGETTE AD OPERAZIONI DI CONSERVAZIONE, RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE				
A	1	Aree interne con interventi limitati al solo restauro conservativo ed al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, senza variazione del carico urbanistico e della preesistente destinazione d'uso aree private libere	R. A. 1	1,98	1,83	3,81
A	2	Aree interne con interventi non limitati al solo restauro conservativo ed al miglioramento degli impianti igienici e tecnologici, nonché interventi che presentano variazione al carico urbanistico e alla preesistente destinazione d'uso aree private libere	R. A. 2	3,16	2,92	6,08
B		AREE DI COMPLETAMENTO (If=08mc/mq) arie private libere	R. B	3,95	3,65	7,60
C		AREE DI ESPANSIONE				
	1	arie private libere	R. C. 1	5,93	3,65	9,58
	2	arie L. 167 con diritto di superficie	R. C. 2	4,15	2,56	6,71
E	3	Aree PEC e L. 167 in piena propr.	R. C. 3	4,74	2,92	7,66
		AREE RURALI PER INTERVENTI CHE NON RIENTRANO NEGLI ESONERI PREVISTI DALL'ART. 9 DELLA L. 28/1/77 n. 10	R. E	3,95	3,65	7,60

QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE

1. Nuove costruzioni	Usare la tabella allegata al D.M. 801 del 10.05.1977 (mod. CDC2)
2. Recupero di sottotetti	Usare la tabella allegata al D.M. 801 del 10.05.1977 (mod. CDC2)
3. Ristrutturazioni onerose	Si applica il 5% su 1/3 dell'importo del Computo Metrico Estimativo
4. Recupero di rustici	Si applica il 5% su 1/3 dell'importo del Computo Metrico Estimativo

**La tabella riportata sul presente modulo è riferita solo alle casistiche più frequenti.
Per interventi in aree soggette a strumento urbanistico esecutivo e/o a convenzione, rivolgersi all'Ufficio Tecnico.**



COMUNE DI
QUATTORDIO

**Sportello Unico per l'edilizia
Via Civalieri n° 13 – 15028 Quattordio (AL)**

RIS. UFFICIO
PRATICA
EDILIZIA N°

**TABELLA ONERI PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(quota riferita alle opere di urbanizzazione)**

mod. CDC.1.b pag. 1_08

ONERI DI URBANIZZAZIONE - Tabella ricavata da D.C.C. n. 14 del 29.04.2008

CLASSE DI SUPERFICIE PER ADDETTO (mq)	DENSITA' PER ADDETTO (mq)	CODICE ONERI	CLASSIFICAZIONE PER TIPI DI ATTIVITA'	ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI RIORDINO			ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO ATTREZZATO		
				AREE A REGIME LIBERO			AREE A REGIME LIBERO		
				Numero addetti	< 50	50 ÷ 200	200 ÷ 1.000	< 50	50 ÷ 200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Importo totale oneri (€/mq)									
CLASSE A : densità inferiore a 150 mq di superficie di calpestio per addetto	DENSITA' I: inferiore a mq 40 per addetto	P. A. I. 1	Industria trasformazione materie prime	5,57	5,57	5,72	6,97	6,97	7,15
			- di cui OO.UU. primarie	4,32	4,32	4,32	5,41	5,41	5,41
			- di cui OO.UU. secondarie	1,25	1,25	1,40	1,56	1,56	1,74
		P. A. I. 2.	Industrie meccaniche	4,42	4,53	4,64	5,52	5,66	5,81
			- di cui OO.UU. primarie	3,61	3,61	3,61	4,51	4,51	4,51
			- di cui OO.UU. secondarie	0,81	0,92	1,03	1,01	1,15	1,30
		P. A. I. 3.	Industrie meccaniche di precisione, ottica, elettronica	3,97	4,08	4,18	4,97	5,10	5,23
			- di cui OO.UU. primarie	3,25	3,25	3,25	4,08	4,08	4,08
			- di cui OO.UU. secondarie	0,72	0,83	0,93	0,91	1,04	1,17
	DENSITA' II: compresa tra 40 e 70 mq per addetto	P. A. II. 1	Industria trasformazione materie prime	3,81	3,81	3,81	4,76	4,76	4,76
			- di cui OO.UU. primarie	2,88	2,88	2,88	3,61	3,61	3,61
			- di cui OO.UU. secondarie	0,93	0,93	0,93	1,15	1,15	1,15
		P. A. II. 2	Industrie meccaniche	3,09	3,17	3,25	3,87	3,97	4,07
			- di cui OO.UU. primarie	2,53	2,53	2,53	3,18	3,18	3,18
			- di cui OO.UU. secondarie	0,56	0,64	0,72	0,71	0,71	0,81
	DENSITA' III: compresa tra 70 e 150 mq per addetto	P. A. III. 1	Industria trasformazione materie prime	2,86	2,86	2,86	3,57	3,57	3,57
			- di cui OO.UU. primarie	2,16	2,16	2,16	2,70	2,70	2,70
			- di cui OO.UU. secondarie	0,70	0,70	0,70	0,87	0,87	0,87
		P. A. III. 2	Industrie meccaniche	2,21	2,27	2,33	2,76	2,83	2,91
			- di cui OO.UU. primarie	1,81	1,81	1,81	2,25	2,25	2,25
			- di cui OO.UU. secondarie	0,40	0,46	0,52	0,51	0,58	0,66
CLASSE B : densità superiore a 150 mq di superficie di calpestio per addetto		P. B. 1	Industria trasformazione materie prime	1,23	1,23	1,23	1,53	1,53	1,53
			- di cui OO.UU. primarie	0,94	0,94	0,94	1,17	1,17	1,17
			- di cui OO.UU. secondarie	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36	0,36
		P. B. 2	Industrie meccaniche	1,23	1,23	1,23	1,53	1,53	1,53
			- di cui OO.UU. primarie	0,94	0,94	0,94	1,17	1,17	1,17
			- di cui OO.UU. secondarie	0,29	0,29	0,29	0,36	0,36	0,36

La tabella riportata sul presente modulo è riferita solo alle casistiche più frequenti.
Per interventi in aree soggette a strumento urbanistico esecutivo e/o a convenzione, rivolgersi all'Ufficio Tecnico.



COMUNE DI
QUATTORDIO

**Sportello Unico per l'edilizia
Via Civalieri n° 13 – 15028 Quattordio (AL)**

RIS. UFFICIO
PRATICA
EDILIZIA N°

**TABELLA ONERI PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

mod. CDC.1.b pag. 2/08

DEL

QUOTA RELATIVA AL TRATTAMENTO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI ED ALLE OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEI LUOGHI (espressa in €/mq di superficie di calpestio)

CODICE	CLASSIFICAZIONE PER TIPI DI ATTIVITA'	ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI RIORDINO			ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO ATTREZZATO		
		AREE A REGIME LIBERO			AREE A REGIME LIBERO		
		Numero addetti	< 50	50 ÷ 200	200 ÷ 1.000	< 50	50 ÷ 200
1	2	3	4	5	6	7	8
P. A. I. 1	Industria trasformazione materie prime	2,79	2,79	2,86	3,49	3,49	3,58
P. A. I. 2.	Industrie meccaniche	2,21	2,27	2,32	2,76	2,83	2,91
P. A. I. 3.	Industrie meccaniche di precisione, ottica, elettronica	1,99	2,04	2,09	2,49	2,55	2,62
P. A. II. 1	Industria trasformazione materie prime	1,91	1,91	1,91	2,38	2,38	2,38
P. A. II. 2	Industrie meccaniche	1,55	1,59	1,63	1,94	1,99	2,04
P. A. III. 1	Industria trasformazione materie prime	1,43	1,43	1,43	1,79	1,79	1,79
P. A. III. 2	Industrie meccaniche	1,11	1,14	1,17	1,38	1,42	1,46
P. B. 1	Industria trasformazione materie prime	0,62	0,62	0,62	0,77	0,77	0,77
P. B. 2	Industrie meccaniche	0,62	0,62	0,62	0,77	0,77	0,77

La tabella riportata sul presente modulo è riferita solo alle casistiche più frequenti.

Per interventi in aree soggette a strumento urbanistico esecutivo e/o a convenzione, rivolgersi all'Ufficio Tecnico.



**Sportello Unico per l'edilizia
Via Civalieri n° 13 – Quattordio (AL)**

**TABELLA ONERI PER LE DESTINAZIONI
COMMERCIALI, DIREZIONALI E TURISTICO -
RICETTIVE**

mod. CDC.1.c_08

RIS. UFFICIO
PRATICA
EDILIZIA N°

DEL

ONERI DI URBANIZZAZIONE - Tabella ricavata da D.C.C. n. 14 del 29.04.2008

TIPI DI ATTIVITA'	SUPERFICIE NETTA	Tipo di intervento: N = Nuovo; R = Ristrutt.	CODICE ONERE	AREE LIBERE (€/mq)		
				ONERI TOTALI	di cui OO.UU. primarie	di cui OO.UU. secondarie
1	2	3	4	5	6	7
ATTIVITA' COMMERCIALI	S < o = a 200 mq	N	C. I. N	19,48	15,82	3,66
		R	C. I. R	9,74	7,91	1,83
	S da 200 a 2.000 mq	N	C. II. N	22,64	18,98	3,66
		R	C. II. R	11,32	9,49	1,83
	S > a 2.000 mq	N	C. III. N	27,39	23,73	3,66
		R	C. III. R	13,69	11,86	1,83
ATTIVITA' DIREZIONALI		N	D. N	27,39	23,73	3,66
		R	D. R	13,69	11,86	1,83
ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE		N	T. N	9,14	4,75	4,39
		R	T. R	7,61	3,95	3,66
ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO NON A CARATTERE EDIFICATORIO		Da €/mq 0,016 a €/mq 1,60 in relazione all'ampiezza dell'area interessata ed alle infrastrutture necessarie, sia dirette che indirette.				

**QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE
(Deliberazione C.C. n°40 del 30.06.1998)**

C.	Attività commerciali	Si applica il 5% sul costo documentato di costruzione, calcolato per mezzo di Computo Metrico Estimativo redatto utilizzando il Prezzario Regionale OO.PP.
D.	Attività direzionali	Si applica il 7% sul costo documentato di costruzione, calcolato per mezzo di Computo Metrico Estimativo redatto utilizzando il Prezzario Regionale OO.PP.
T.	Attività turistico-ricettive	Si applica il 4% sul costo documentato di costruzione, calcolato per mezzo di Computo Metrico Estimativo redatto utilizzando il Prezzario Regionale OO.PP.

MONETIZZAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGI PUBBLICI

Art. 21 della legge Regionale 05.12.1977 n°56 e s. m.i.

(da applicare alle attività commerciali nell'ambito dell'ADDENSAMENTO A1 – Nucleo Storico)

Con Deliberazione C.C. n° 11 del 18.03.2003, è stato fissato il valore unitario di conversione per la "monetizzazione" delle aree per parcheggi pubblici al servizio degli insediamenti commerciali di cui all'art. 44, comma 4, lettera c delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente in **40,00 €/mq**. La monetizzazione è ammessa per compensare la eventuale carenza di spazio da dimettere ad uso pubblico da parte dell'esercizio commerciale che ne fosse, anche in parte, sprovvisto.

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – Deliberazione G.C. n° 21 del 17.03.2009

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento contiene disposizioni per l'applicazione del contributo di costruzione per interventi relativi ad immobili ad uso residenziale.

In particolare contiene:

- misure di riduzione del contributo di costruzione volte ad incentivare l'utilizzo di sistemi e di tecnologie che consentono un risparmio energetico ovvero l'impiego di fonti di energia rinnovabile in misura superiore ai valori minimi imposti dalle norme vigenti in materia;
- misure di semplificazione per la determinazione del costo di costruzione per interventi di recupero di edifici ad uso residenziale esistenti;
- precisazioni in merito a casistiche particolari relative all'applicazione del contributo di costruzione.

Art. 2 – Riduzione della quota del contributo di costruzione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie

Per edifici ad uso residenziale, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni per le quali sia dovuto il contributo di costruzione, l'adozione di sistemi e di tecnologie che consentono un risparmio energetico ovvero l'impiego di fonti di energia rinnovabile in misura superiore ai valori minimi imposti dalle norme vigenti in materia consentono di ottenere una riduzione dell'importo della quota del contributo di costruzione relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

Le riduzioni percentuali della suddetta quota del contributo di costruzione sono quelle indicate di seguito.

Per ciascuna delle casistiche riportate la riduzione da applicare è quella indicata in corrispondenza del valore di progetto come risultante dalla specifica relazione. In assenza della suddetta relazione (redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della L.R. 13/2007 o titolo equipollente) non potranno essere riconosciute riduzioni.

La riduzione relativa a ciascuna sezione è cumulabile con quelle relative alle altre sezioni.

I. Riduzione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rispetto al valore minimo vigente - punto 6.c) della Relazione Tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/91 e s.m.i. come indicato dall'Allegato E del D. Lgs. 311/06.

	Riduzione dell'indice di prestazione	Riduzione complessiva del contributo di costruzione
a)	fino al 10%	0 %
b)	fino al 30%	5 %
c)	fino al 40%	10 %
d)	fino al 50%	15 %
e)	oltre il 50%	20 %

II. Percentuale di copertura del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria mediante impianti solari od altre fonti di energia rinnovabile.

	Percentuale di copertura del fabbisogno annuo di ACS mediante fonti di energia rinnovabile	Riduzione del contributo di costruzione
a)	fino al 70%	5 %
b)	fino all'80%	7,5 %
c)	oltre l'80 %	10 %

III. Presenza di impianti fotovoltaici.

	Potenza di impianti fotovoltaici per ogni unità abitativa	Riduzione del contributo di costruzione
a)	fino a 3 kW	5 %
b)	da 3 kW a 4 kW	10 %
c)	da 4 kW a 5 kW	15 %
d)	oltre 5 kW	20 %

IV. Presenza di impianti ad energia geotermica per la climatizzazione

Impianto	Riduzione del contributo di costruzione
Impianti ad energia geotermica	10 %

Art. 3 – Misure di semplificazione per la determinazione del costo di costruzione

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti la determinazione del costo di costruzione è, in via ordinaria, ricavata mediante la redazione di un computo metrico estimativo a cui applicare i valori unitari desunti dalla vigente edizione del Prezzario Regionale denominato “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”.

Considerata la complessità della redazione del computo metrico come richiesto per l'applicazione del prezzario regionale, in special modo per talune lavorazioni tra cui quelle impiantistiche e tenuto conto che l'applicazione del coefficiente (5% di 1/3 del costo calcolato) riduce di molto la variabilità del metodo di calcolo sull'entità del contributo, si reputa opportuno individuare un sistema più speditivo che tuttavia conduca a valori del tutto analoghi a quelli ottenibili con l'uso del prezzario regionale.

Per le lavorazioni elencate nella seguente tabella è possibile, in luogo della redazione del computo metrico estimativo, ottenere il costo di costruzione applicando i valori unitari indicati alla superficie utile lorda dell'intera unità immobiliare oggetto di intervento.

L'adozione della sottostante tabella è facoltativo, potendosi – a discrezione del richiedente – optare per il metodo di calcolo ordinario, ossia l'uso integrale del prezzario regionale.

Per gli interventi strutturali, considerata l'elevata variabilità degli stessi da caso a caso, si continuerà ad utilizzare il computo metrico estimativo.

I valori unitari delle singole lavorazioni riportate nella tabella seguente saranno aggiornati, a partire dal 01.01.2010, con apposita determinazione del Servizio competente mediante l'utilizzo del coefficiente ISTAT già impiegato per l'adeguamento del costo di costruzione ai sensi del D.M. 801/1977.

N° ord.	Descrizione	Importo unitario (€/u.m. di S.U.L.)	Presenza lavorazione (SI/NO)	Importo unitario delle sole lavorazioni previste
1	Supplemento alla voce di rimozione copertura per presenza di lastre in fibrocemento contenente amianto	25,00		
2	Rimozione copertura e rifacimento completo orditura primaria e secondaria in legno	100,00		
3	Rimozione copertura e rifacimento completo orditura primaria e secondaria in cemento armato	110,00		
4	Rimozione e posa nuovo manto copertura in lastre metalliche senza isolamento su orditura esistente	40,00		
5	Rimozione e posa nuovo manto copertura tetto in lastre metalliche compreso isolamento su orditura esistente	57,00		
6	Smontaggio e rifacimento tetto in coppi senza isolamento su orditura esistente	70,00		
7	Smontaggio e rifacimento tetto in coppi compreso isolamento su orditura esistente	87,00		
8	Cappottatura esterna (esclusa finitura e ritinteggiatura)	40,00		
9	Rifacimento intonaci esterni (parziale demolizione, rinzaffo, finitura e tinteggiatura)	125,00		

N° ord.	Descrizione	Importo unitario (€/u.m. di S.U.L.)	Presenza lavorazione (SI/NO)	Importo unitario delle sole lavorazioni previste
10	Rifacimento intonaci interni (parziale demolizione, rinzaffo, finitura e tinteggiatura)	115,00		
11	Rifacimento pavimenti (parziale demolizione, nuovo sottofondo, fornitura e posa)	50,00		
12	Rifacimento di rivestimenti ceramici di bagni e cucine (parziale demolizione, fornitura e posa)	12,00		
13	Sostituzione porte interne	20,00		
14	Sostituzione serramenti interni	30,00		
15	Sostituzione serramenti interni	30,00		
16	Rifacimento completo impianto idro-termo-sanitario con radiatori e caldaia a condensazione	120,00		
17	Rifacimento completo impianto idro-termo-sanitario con pannelli radianti e caldaia a condensazione	180,00		
18	Incremento per solare termico	40,00		
19	Rifacimento completo impianto elettrico	50,00		
Importo totale dei costi unitari				-
Superficie utile lorda dell'intera unità immobiliare oggetto di intervento (mq)				
Importo opere da tabella lavorazioni				-
Altre voci da Computo metrico estimativo (Prezzario Regionale)				
Importo totale lavori				-
coefficiente (5% di 1/3)				0,0166666667
Importo quota del contributo afferente il Costo Costruzione				-

Art. 4 –Casistiche particolari

4.1. Interventi caratterizzati da modesta entità o frammentarietà

In relazione agli interventi in ambito residenziale caratterizzati da modesta entità o frammentarietà, come ad esempio gli ampliamenti, i completamenti e le ristrutturazioni che non comportino carico aggiuntivo di popolazione, oltre che agli interventi singoli in zone già dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, si applica alla S.U.L. aggiuntiva prevista un contributo forfetario commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione pari ad un terzo valore determinato mediante le tabelle approvate con deliberazione C.C. n° 17 del 27.02.1992 e smi.

A tal fine si precisa che:

- a) per interventi singoli si intendono quelli da attuarsi su edifici unifamiliari adeguati alle esigenze di un solo nucleo familiare e che presentino un volume complessivo non superiore a 700 metri cubi, con la precisazione che si considerano unifamiliari gli edifici con destinazione esclusivamente residenziale e composti da un'unica unità immobiliare e relative pertinenze;
- b) per interventi di modesta entità o frammentarietà si intendono quelli di ristrutturazione che non comportino incrementi di volume, modifica della destinazione d’uso e significativo aumento del carico urbanistico.

4.2. Accorpamento e frazionamento di unità immobiliari.

In caso di accorpamento di unità immobiliari eseguito mediante opere di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo il contributo di costruzione non è dovuto. Qualora siano necessarie opere di ristrutturazione edilizia il contributo è dovuto solo in edifici non unifamiliari ovvero nei casi di cambio di destinazione d’uso.

Fatti salvi i cambi di destinazione d’uso, in caso di frazionamento di unità immobiliari eseguito mediante opere di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo è dovuta solo la quota del contributo relativa al costo di costruzione.

Qualora siano necessarie opere di ristrutturazione edilizia il contributo è dovuto interamente in edifici non unifamiliari o in caso di cambio della destinazione d’uso.

4.3. Cambio di destinazione d’uso.

I mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, sono soggetti al versamento della differenza fra il contributo di costruzione afferente la destinazione originaria e quello afferente la nuova destinazione, entrambi computati secondo i valori vigenti al momento del rilascio della relativa costruzione edilizia, così come precisato all’art. 8 della L.R. n° 19/99.

4.3.1. Edifici residenziali ex rurali.

La trasformazione da residenza rurale a residenza civile da parte di un soggetto non in possesso dei titoli per l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e smi comporta il versamento del contributo di costruzione, nella misura dovuta per gli edifici residenziali, solo nel caso di edifici concessi dopo il 28/1/1977.

4.3.2. Cambio da destinazione non residenziale alla destinazione residenziale.

Qualora la destinazione d’uso di edifici non residenziali, nonché di quelli nelle zone agricole previsti dal suddetto articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

4.4. Interventi pertinenziali

Sono esentati dal pagamento del contributo i manufatti costituenti pertinenze e cioè quelli di carattere oggettivamente accessorio e strumentale, privi della capacità di un utilizzo separato ed indipendente, funzionalmente destinati allo stretto e durevole servizio dell’edificio principale e delle unità immobiliari di cui questo è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Sono inoltre esentati dal pagamento del contributo, ai sensi della legge n° 122/89, art. 9, comma 2), i parcheggi realizzati nei locali siti al piano terreno dei fabbricati ovvero nel sottosuolo degli stessi.

ALLEGATO II

al

REGOLAMENTO EDILIZIO

del

COMUNE DI QUATTORDIO (AL)

Approvato con D.C. n. 27 del 27.06.2018

PIANO COLORE

(Deliberazione C.C. n. 24 del 02.08.2002)

Art. 1 - Ambito territoriale di intervento del Piano del Colore

1. La porzione di territorio comunale interessata dal presente Titolo è costituita da tutto il nucleo di interesse storico – ambientale - documentario definito dal vigente P.R.G.C., dalla porzione Nord – Est compresa tra Via Rattazzi, Via Pragelato e Via Circonvallazione ed infine da un fabbricato sito a Nord della Via Padana Ovest, in direzione di Asti, adiacente i confini del nucleo anzidetto, come risultante dalla allegata Tavola 1.
2. L'ambito territoriale può essere modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 2 - Classificazione per aree omogenee

1. Non sono individuate partiture di sorta, salvo la differenziazione degli edifici appartenenti al Nucleo urbano di interesse storico – ambientale – documentario come risultante dalla Tav. 36 del vigente P.R.G.C. ai fini di quanto disciplinato dal successivo art. 11.

Art. 3 - Contenuti della norma – Cartelle colori

1. Oggetto della normativa del Piano del Colore sono le facciate, comprensive dei serramenti e dei cornicioni. Nelle facciate, per preminenza di superficie, si distinguono i colori dominanti ed i colori secondari.
2. Sono esclusi dalla normativa inherente il colore: le coperture, le gronde, i canali di gronda e pluviali, le vetrine, gli impianti tecnologici (cavi, condutture, pannelli,...etc.), le targhe e le insegne, la segnaletica, le affissioni ecc..
3. La scelta dei colori avviene sulla scorta di due cartelle colori distinte in:
 - a. Cartella colori A
 - b. Cartella colori BI colori appartenenti alle due cartelle possono essere modificati con Deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La Cartella colori A, comprensiva delle tinte chiare e tenui (rappresentate nella loro minima luminosità ammissibile), è quella generale ed utilizzabile per qualunque tipo di intervento.
5. La Cartella dei colori B, comprensiva delle tinte scure e sature (rappresentate nella loro minima luminosità ammissibile), è quella utilizzabile in particolari e specifiche condizioni in seguito definite.

Art. 4 - Facciate – Colore dominante

1. Tutte le facciate potranno essere decorate indistintamente con le tinte indicate alla Cartella colori A o con tinte della stessa tonalità più chiara.

2. Le tinte della Cartella colori B potranno essere utilizzate per tutte quelle facciate che, nel disegno di progetto presentato per l'approvazione, sono decorate ed alleggerite, dal punto di vista cromatico, con fasce marcapiano, lesene, cornici e bugnature, come nella tradizione locale.
3. Le semplici zoccolature e cornici di sottogronda non rientrano in tale tipologia di decorazione e sono, da sole, insufficienti per poter utilizzare la Cartella Colori B.
4. In aree importanti per dimensioni è consentita la decorazione a due o più colori (ad esempio il piano terreno con una tinta ed il primo con un'altra) ma, in assenza dei decori di alleggerimento di cui al comma 2, la cartella utilizzabile è solo la Cartella colori A ed i due toni sono considerati entrambi dominanti.
5. Non è consentita la tinteggiatura bianca, quella comunemente intesa col nome di “pastina bianca” ed utilizzata per la finitura degli intonaci.
6. Qualora durante i lavori di restauro e/o di ristrutturazione delle facciate affiorino tracce di vecchie tinteggiature originali, queste ultime dovranno essere riprodotte, anche in deroga alle Cartelle adottate dalla presente norma ed i materiali impiegati, nonché le tecniche di realizzazione, dovranno essere il più possibile compatibili con quelle originali. Sia i presupposti sia le opere dovranno essere accertati dall’Ufficio tecnico comunale prima, durante e ad ultimazione dei lavori.
7. Ai fini delle presenti norme tutte le facciate sono considerate fruibili pubblicamente.

Art. 5 - Facciate - Colore secondario

1. Per colore secondario si intende quello relativo alle zoccolature, alle fasce, alle lesene, ai sotto-balconi e a tutte le cornici in genere.
2. Per tali decorazioni la scelta deve essere confacente al colore principale.

Art. 6 - Muri di cinta

1. I muri di cinta sono equiparati alle facciate, salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Art. 7 - Paramenti in mattoni di cotto pieni

1. Su tali manufatti gli interventi consentiti sono la manutenzione, il consolidamento ed il restauro.

2. Qualora la tessitura degli elementi in cotto sia disarticolata e troppo eterogenea o instabile dal punto di vista statico è consentito intervenire con opere più radicali come l'intonacatura, la ristrutturazione e la demolizione.
3. A richiesta degli aventi titolo ad effettuare gli interventi le facciate oggi intonacate possono essere riportate al cotto originale a condizione che la tessitura e lo stato del materiale siano decorosi. A questo proposito il parere della Commissione edilizia è vincolante.
4. I muri di cinta ed i terrapieni potranno essere intonacati e decorati solo nelle specchiature.

Art. 8 - Serramenti e Piano del Colore

1. Persiane, porte e portoni potranno essere in legno o in metallo, compreso l'alluminio se elettrocolorato, e dovranno essere decorati in legno naturale, in tinta legno, in tutte le tonalità di verde, grigio e ocra (gialla e rossa).

Art. 9 - Manufatti in ferro

1. Cancelli, cancellate, inferriate e balconate dovranno essere in ferro battuto, anche a disegno semplice, e potranno essere utilizzati anche i moderni profilati prodotti in serie in fonderia; le decorazioni ammesse sono le seguenti: tutte le tonalità e sfumature di grigio, verde e ocra (gialla e rossa).

Art. 10 - Cornicioni dei tetti

1. Nel caso di struttura portante a vista è consentita la sostituzione delle "cantere" con tavole in legno ravvicinate e di larghezza non inferiore a 15 cm.

Art. 11 - Procedure e modalità di intervento

1. Il Piano del Colore, nell'ambito territoriale di competenza come definito dall'art. 1, è applicabile in tutti i casi di intervento definiti dall' art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. e cioè:
 - a) conservazione di immobile con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia;
 - d) ristrutturazione urbanistica;
 - e) completamento;
 - f) nuovo impianto.

2. L'attuazione del Piano del Colore avviene a mezzo di intervento edilizio diretto, qualunque sia la classe.
- Tutti gli interventi che interessano le facciate, se non compresi in opere che per la loro natura necessitano di autorizzazione o concessione, potranno essere eseguiti, salvo successive modificazioni legislative alle quali il Tecnico Comunale dovrà attenersi, anche con la presentazione di D.I.A.: denuncia di inizio attività.
- Nel caso di edifici sottoposti a vincoli, la concessione, l'autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività di cui al precedente paragrafo dovranno essere corredate dall'atto di assenso rilasciato dall'Autorità a cui compete la tutela del vincolo stesso.
- I proprietari degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgvo 29.10.1999 n. 490 (ex Legge 01.06.1939 n. 1089 e Legge 29.06.1939 n. 1497) dovranno, per qualsiasi intervento di facciata, ottenere preventivamente il relativo Nulla Osta da parte dell'Autorità competente.
3. Per ottenere l'Autorizzazione edilizia, ovvero ai fini dell'accettazione della D.I.A., occorre presentare domanda all'Autorità comunale accompagnata da:
- a) una relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, dei materiali e delle soluzioni cromatiche prospettate;
 - b) una documentazione fotografica a colori o progetto, se il manufatto è ancora da realizzare, dello stesso e dell'ambiente urbano interessato.
 - c) una campionatura dei colori prescelti.
4. Ogni integrazione o modifica della domanda originaria dovrà essere comunicata entro 20 giorni dall'inizio dei lavori e comunque in tempo utile per la definizione della procedura, secondo la normativa autorizzativa vigente.
5. Non è consentito l'impiego di pitture plastiche riempitive da stendere a spatola o a rullo.
6. Non sono consentiti lavori che modifichino elementi decorativi plastici o pittorici esistenti.
7. I richiedenti dovranno prestare particolare attenzione nell'installazione di impianti e nei collegamenti in rete, avendo cura di contenere al massimo l'impatto visivo.
8. Facciate non unitarie e morfologicamente non omogenee (per altezze, aspetto, decori plastici ecc..) anche se appartenenti alla stessa proprietà, dovranno essere distinte cromaticamente.
9. Sono recepiti i disposti dell'art. 33, comma 4 del presente regolamento edilizio che impongono una omogeneità di tinteggiature laddove i prospetti siano architettonicamente unitari.

Art. 12 - Sanzioni per il mancato rispetto del Piano del Colore


1. In caso di difformità totale o parziale rispetto alle norme del presente titolo e/o rispetto a quanto autorizzato, compreso l'utilizzo di materiali non conformi e l'esecuzione non a regola d'arte, accettabili sia durante che a fine dei lavori, il proprietario sarà richiamato al rifacimento totale o parziale dei lavori.
2. I caso di inadempienza al richiamo, trascorsi sessanta giorni, l'Autorità comunale ricorrerà ai

dispositivi di Legge in materia di abusi edilizi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento Edilizio.

3. Qualora le opere godessero di benefici economici, contributivi o di qualsiasi altra natura, questi saranno revocati.

PLANIMETRIA

Planimetria Piano Colore



CARTELLE COLORI A



1TC3



17TC2



4TN1



22TN1



24TN1



26TN1



1Ti2



2Ti2



8Ti2



10Ti1



16Ti2



17Ti1



Cartella colori A pag. 1



37TI1



38TI1 (*)



40TI1 (*)



45TI1



46TI2



51TI1



51TI2



51TI3



54TI1



55TI1





55TI2



56TI2



Cartella colori A pag. 2




Cartella colori A pag. 3

CARTELLE COLORI B



Cartella colori B pag. 4



Cartella colori B pag. 5

ALLEGATO III

al

REGOLAMENTO EDILIZIO

del

COMUNE DI QUATTORDIO (AL)

Approvato con D.C.C. n. 3 del 20.02.2019

**STRALCIO DELLA CARTOGRAFIA DELLE
AREE DI RICARICA DELLE FALDE PROFONDE
RELATIVE AL TERRITORIO COMUNALE**

Stralcio cartografia aree di ricarica delle falde profonde (quelle con sfondo giallo)

